



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 339/14/CONS**

**AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, MEDIANTE  
CESSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CONSEGUENTE  
CONTROLLO DELLA SOCIETÀ SAN PAOLO TELEVISION S.R.L. DALLA  
MULTIMEDIA SAN PAOLO S.R.L. ALLA SOCIETÀ GESTIONI  
INVESTIMENTI GE. INVEST. S.P.A.**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 26 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. c), n. 13;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la delibera n. 646/06/CONS, del 9 novembre 2006, recante *“Approvazione del Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell’attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”*;

VISTA la delibera n. 181/09/CONS, del 7 aprile 2009, recante *“Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”*;

VISTA la delibera n. 300/10/CONS, del 15 giugno 2010, recante *“Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali”*;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 451/13/CONS del 18 luglio 2013 recante “*Revisione del Piano di Assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS*”;

VISTA la delibera n. 539/13/CONS del 30 settembre 2013 recante “*Precisazioni in merito alla delibera n. 451/13/CONS Revisione del Piano di Assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n.300/10/CONS*” e correzione di errore materiale”;

VISTA la delibera n. 631/13/CONS del 15 novembre 2013 “*Modifica della delibera n. 451/13/CONS Revisione del Piano di Assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS*”;

VISTA la delibera n. 366/10/CONS, del 15 luglio 2010, recante “*Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificato dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1) con istanza del 18 aprile 2014 (prot. n. 18441), successivamente integrata in data 21/05/2014 (prot. n. 25863), presentata, ai sensi dell’art. 1, comma 6, *lett. c*), n. 13, della legge n. 249/97, con le modalità previste dall’articolo 3, comma 1, della delibera n. 646/06/CONS, il sig. Arturo Benasciutti, nato a *omissis* residente in *omissis*, c.f. n. *omissis*, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società denominata Gestioni Investimenti S.p.A siglabile GE. INVEST S.p.A. ha chiesto l’autorizzazione al trasferimento del pacchetto di controllo azionario della società San Paolo Television S.r.l., dalla società Multimedia San Paolo s.r.l. alla società GE. INVEST. s.p.a.;

2) il trasferimento di proprietà in esame è stato posto in essere attraverso la cessione del 50% delle quote del capitale sociale, pari a € 15.000, della società San Paolo Television S.r.l., da parte della società Multimedia San Paolo S.r.l. in favore della società Gestioni Investimenti S.p.A (GE. INVEST S.p.a.), attraverso la stipula, in data 1 aprile 2014, di un contratto di cessione di quote (registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Torino in data 09/04/2014 al n. 6257/1T);



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### 3) la società GE. INVEST S.p.A.:

- è una società per azioni iscritta al registro delle imprese di Torino c.f. n. 00909700064 con sede legale in via Grandi n. 10, Grugliasco 10095 (TO);

- controlla le seguenti società operanti nel SIC:

- la società Beacom S.p.a. con sede in via Grandi n. 10 – 10095 Grugliasco 10095 (TO), c.f. n. 09593560015, con una partecipazione pari al 100% del capitale sociale. La predetta società svolge in particolare attività di operatore di rete in tecnologia digitale terrestre essendo titolare dei seguenti diritti d'uso: DGSCER/DIV.III/465 del 5/08/2009, DGSCER/DIV.III/70821 del 21/10/2010, DGSCER/DIV.III/70857 del 21/10/2010, DGSCER/DIV.III/83817 del 29/11/2010, DGSCER/DIV.III/80487 del 7/10/2011; svolge, altresì, l'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi e dati destinati alla diffusione in tecnologia digitale terrestre in ambito locale essendo titolare dei seguenti provvedimenti autorizzazioni: DGSCER/DIV.III/97245 del 28/11/2011 (marchio SESTA RETE), DGSCER/DIV.III/97245 del 28/11/2011 (marchio SESTA RETE 1), DGSCER/DIV.III/97245 del 28/11/2011 (marchio SESTA RETE 2 HI-END CHANNEL), DGSCER/DIV.III/97245 del 28/11/2011 (marchio TELEALTO VENETO 2), DGSCER/DIV.III/97245 del 28/11/2011 (marchio SESTA RETE 4), DGSCER/DIV.III/97245 del 28/11/2011 (marchio SESTA RETE 5), DGSCER/DIV.III/59728 (marchio TELEALTO VENETO), DGSCER/DIV.III/59728 del 15/09/2010 (marchio LIFE TV), DGSCER/DIV.III/59728 del 15/09/2010 (marchio VERONA TV LA CITTA' GIALLO BLU), DGSCER/DIV.III/59728 del 15/09/2010 (marchio TRAVEL TV MEDJUGORE ITALIA), DGSCER/DIV.III/97242 del 28/11/2011 (marchio NON ABBIATE PAURA TV), DGSCER/DIV.III/15128 del 16/02/2011 (marchio 8 OLD), DGSCER/DIV.III/64885 del 4/10/2010 (marchio 6 RETE 1 REGIONE), DGSCER/DIV.III/64885 del 4/10/2010 (marchio TRAVEL TV MEDJUGORE ITALIA 2);
- la società RETE VARESE 1 S.r.l., attraverso la partecipazione al 62,33% del capitale sociale della società controllata Beacom S.p.A., con sede in via Grandi n. 10 – 10095 Grugliasco (TO), c.f.: 0079617012; la predetta società Rete Varese 1 s.r.l. svolge attività di operatore di rete in tecnologia digitale terrestre giusta determina ministeriale (DGSCER/DIV.III/70853 del 21/10/2010); la medesima svolge, altresì, l'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi e dati destinati alla diffusione in tecnologia digitale terrestre in ambito locale giusta le seguenti autorizzazioni: DGSCER/DIV.III/46349 del 27/05/2011 (marchio R55),



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DGSCER/DIV.III/79972 del 17/11/2010 (marchio MALPENSA TV),  
DGSCER/DIV.III/32461 del 7/04/2011 (marchio VETRINA ITALIA) e  
DGSCER/DIV.III/69759 del 8/11/2013 (marchio CANALE  
LOMBARDIA);

- controlla inoltre:

- al 100% la società Sam Editoriale S.r.l., con sede in via Grandi n. 10 – 10095 Grugliasco (TO), c.f. n. 00581660039 società non operante nel SIC
- al 99,72% la società Media Corporation S.r.l., non operante nel SIC;

- non esercita attività riconducibili al SIC in quanto opera esclusivamente nel settore della compravendita di beni immobili e nella conduzione di attività alberghiere e di ristorazione e pertanto non è iscritta al ROC;

- ha il seguente assetto amministrativo: Presidente sig. Benasciutti Arturo c.f. *omissis*, Amministratori delegati sig. Benasciutti Andrea c.f. *omissis* e sig. Benasciutti Alberto c.f. *omissis*, Consigliere sig.ra Benazzato Maria c.f. *omissis*;

- è controllata, con quota pari al 47.6% del capitale sociale, dal sig. Benasciutti Arturo c.f. *omissis* e con quota pari al 42% la sig.ra Benazzato Maria c.f. *omissis*;

4) la società San Paolo Television S.r.l, società oggetto di cessione, risulta essere:

- una società a responsabilità limitata avente sede legale in via G. Silva n. 36, 20149 Milano c. f. n. 07244670969;

- non è titolare di partecipazioni in società operanti nell'ambito del SIC;

- risulta essere iscritta al registro degli operatori della comunicazione con il numero 23719 in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi per la diffusione in ambito locale per il bacino provinciale di Milano e della relativa numerazione LCN 602 (autorizzazioni plurime rilasciate con un unico provvedimento dal Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni, in data 18 marzo 2013 prot. n. DGSCER/DIV.III/20257) nonché in qualità di operatore di rete in ambito locale (autorizzazione rilasciata dal Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni, in data 21 ottobre 2010 con un unico provvedimento prot. n. DGSCER/DIV.III/70716);

5) a corredo dell'istanza di trasferimento di proprietà in esame, il sig. Arturo Benasciutti ha unito una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - attestante il possesso, da parte della medesima società - soggetto giuridico di nazionalità italiana – dei soci e del suo amministratore, dei requisiti oggettivi



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

e soggetti previsti dalla normativa di settore e che in particolare, dalla documentazione presentata, si evince che:

- *“in capo agli amministratori della società che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e le misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423”;*

- *“in capo al legale rappresentante della società che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e le misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423”;*

- *“non sussistono restrizioni all’operazione da parte di altri organismi pubblici”;*

6) nell’autorizzazione relativa ai trasferimenti di proprietà ai sensi dell’art. 1, comma 6, *lett. c*), n. 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono fatte salve le conseguenze degli eventuali provvedimenti, da parte del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale, di decadenza o estinzione del titolo concessorio o autorizzatorio;

7) il presente provvedimento non può costituire in alcun modo titolo pregiudiziale, né intervenire in rapporti tra le parti, e tra queste ed il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale, con il quale si svolge il rapporto di autorizzazione generale, anche a seguito di eventuali pronunciamenti giurisdizionali o arbitrari o sentenze passate in giudicato riguardanti le prerogative connesse all’autorizzazione generale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

**DELIBERA**

**Articolo 1**



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

1. È autorizzato ai sensi dell'art. 1, comma 6, *lett. c)*, n. 13, della legge n. 249/1997, il trasferimento di proprietà mediante cessione delle quote del capitale sociale (pari al 50%) della società San Paolo Television S.r.l., dalla società Multimedia San Paolo s.r.l., alla società Gestioni Investimenti - GE. INVEST. s.p.a..

2. Restano salvi e immutati gli effetti connessi agli atti di accertamento da parte del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale in ordine al possesso, in capo all'acquirente, dei requisiti per ottenere un'autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati, destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale, previsti dalla delibera n. 353/11/CONS, anche ai fini del rispetto delle disposizioni normative nazionali e comunitarie o di atti di natura giurisdizionale.

3. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Copia della presente delibera è notificata alla parte e trasmessa al il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale, per quanto di competenza.

Napoli, 26 giugno 2014

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani